

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1632 del 30/03/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO REPPT0503. TITOLARI: AZZOLINI FABIO E MOSCARDINI OLGA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1690 del 30/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 20636/2019

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **TORRENTE CROSTOLO** IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **REPPT0503**.

TITOLARI: AZZOLINI FABIO E MOSCARDINI OLGA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- 17/02/2014 n. 173, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”;
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 “L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico”;
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 “L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018”;
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 “Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l’utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali”;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 759 in data 27/01/2014 è stata assentita ai sig.ri **Azzolini Fabio** e **Moscardini Olga**, la concessione per l’occupazione di terreno demaniale del **Torrente Crostolo**, in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Via Monte Cisa**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **184** dalle particelle **113** e **114** ad uso **mantenimento fabbricato e area cortiliva-giardino**, con **scadenza 30/09/2019**;

PRESO ATTO della domanda in data **24/06/2019** presentata dai sig.ri **Azzolini Fabio** C.F. ZZLFBA48T13L815K e **Moscardini Olga** C.F. MSCLGO54C71H223B, entrambi residenti in comune di Reggio Emilia (RE), tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione senza modifiche dell’occupazione.

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all’interno di un’area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 96 in data 01/04/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

RICEVUTA in data 09/10/2020 e assunta al protocollo n. PG/2020/145676, da parte di AIPO, autorità idraulica competente per il tratto interessato di pertinenza del Torrente Crostolo, l’informazione che, nei casi di occupazione di aree demaniali situate nella fascia C, non è necessario da parte della stessa Agenzia esprimere parere;

RICHIESTO in data 16/10/2020 (PG/2020/149685) e successivamente sollecitato in data 06/06/2022 (PG/2022/92561) il parere di Conformità Urbanistica – Area del Demanio Idrico classificata in fascia “C” del P.A.I. (piano assetto idrogeologico) dal Comune di Reggio Emilia – Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali - Servizio Rigenerazione Urbana senza ottenere alcun riscontro;

CONSIDERATO:

- a) che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso individuate (area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati e fabbricati amovibili, parcheggi e simili) rientrano nelle tipologie di cui alle lettere c) e d) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004;
- b) che ai sensi dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717, l'importo del canone annuo di concessione dovuto per l'annualità 2023 corrisponde a € **2.637,79**;
- c) **che** pertanto, **determinandosi uno scostamento superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021 (€ 1.314,91)**, risulta applicabile il disposto di cui al punto 11. della richiamata DGR 1717/2021 ai sensi del quale si dovrà *“continuare ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni”*;
- d) che l'importo del canone annuo di concessione dovuto per l'annualità 2023, calcolato applicando la disciplina previgente corrisponde a € **1.518,91**, che sarà soggetto annualmente all'adeguamento ISTAT fino all'annualità 2024;
- e) che, ai sensi delle norme regionali vigenti, l'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, originariamente costituito in occasione del precedente provvedimento autorizzativo, deve essere adeguato in ragione dell'aggiornamento del canone annuo definito in applicazione dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717 e quantificato al succitato punto b);
- f) che in occasione del precedente provvedimento il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di € **1.287,76**;
- g) che a seguito di verifica contabile è emerso che per le annualità dal 01/10/2014 al 31/12/2022 i concessionari hanno corrisposto alla Regione Emilia Romagna un importo totale superiore all'effettivo ammontare del canone;
- h) che, dal calcolo effettuato, emerge che il richiedente vanta un credito nei confronti della Regione pari a € **1.006,11**, importo desunto dalla differenza tra i canoni versati e quelli che avrebbe dovuto versare (€ 10.799,45 - € 11.805,56), che quindi **sarà recuperato come anticipazione dell'annualità 2023 della presente concessione**;
- i) che a decorrere dall'annualità 2025 troverà applicazione il canone definito con le modalità di calcolo di cui alla succitata DGR 1717/2021, individuato al punto b) che sarà rivalutato sulla base dell'indice ISTAT corrispondente.
- j) che pertanto i concessionari sono tenuti al versamento dell'importo di € **1.350,03** ad integrazione della somma già versata quale deposito cauzionale; nonché dell'importo di € **512,80** quale differenza tra il canone dovuto per l'annualità **2023 (€ 1.512,91)** e il credito di cui al punto h) (€ **1.006,11**);

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2023) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 28/03/2023;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 01/10/2014 al 31/12/2022, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso;
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto in data 28/03/2023;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione “Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli”.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Azzolini Fabio** C.F. ZZLFBA48T13L815K e **Moscardini Olga** C.F. MSCLGO54C71H223B, entrambi residenti in

comune di Reggio Emilia (RE), il **rinnovo** della concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Torrente Crostolo, identificata al NCT del Comune di **Reggio Emilia** al Foglio **184** particelle **113** e **114** ad uso **mantenimento fabbricato e area cortiliva-giardino**;

- b) di stabilire che il rinnovo decorre dal 01/10/2019, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e che, a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2030**;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 1.518,91** per l'anno solare 2023, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di stabilire che a decorrere dall'annualità 2025 l'importo del canone applicabile sarà pari a **€ 2.637,79**, da rivalutare sulla base dell'indice ISTAT corrispondente;
- e) di fissare in **€ 1.350,03** l'importo ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in occasione della concessione originaria a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione stessa, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- f) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 01/10/2014 al 31/12/2022, **risultano regolarmente corrisposti** per gli importi riferiti alla tipologia d'uso;
- g) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2023** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- h) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- i) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- j) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- k) di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- l) di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato allo scrivente Servizio;
- m) di dare atto, infine:
 - che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
 - che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro

60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Torrente Crostolo in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Via Monte Cisa** ad uso **sedime fabbricato e area cortiliva-giardino** a favore di **Azzolini Fabio** e **Moscardini Olga**, in seguito indicati come “Concessionari”.

Articolo 1

Oggetto della Concessione

- 1.1** La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il Torrente Crostolo, identificata al NCT del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio **184**, particelle **113** e **114**.
- 1.2** L'occupazione della suddetta area è concessa per **sedime fabbricato e area cortiliva-giardino**.

Articolo 2

Durata della concessione

- 2.1** La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2030**;
- 2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2.3** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte dei Concessionari a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

- 3.1** I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo di ogni anno;
- 3.2** in applicazione del disposto di cui al punto 11. della richiamata DGR 1717/2021 l'importo del canone per l'anno solare **2023** consiste in **€ 1.518,91**, calcolato a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera c) area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati e d) fabbricati amovibili, parcheggi e simili;
- 3.3** a decorrere dall'annualità **2025** importo del canone applicabile sarà pari a **€ 2.637,79**, da rivalutare sulla base dell'indice ISTAT corrispondente;
- 3.4** L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno **2023** consiste in **€ 512,80**, pari alla differenza tra il canone dovuto per l'annualità **2023 (€ 1.512,91)** e il credito a favore dei concessionari (**€ 1.006,11**) riportato al successivo punto 3.5
- 3.5** L'importo totale dei canoni pregressi per le annualità dal 01/10/2014 al 31/12/2022 da versare alla Regione Emilia-Romagna, di cui viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 10.799,45**, mentre l'importo effettivamente versato risulta pari a **€ 11.805,56**, determinando un credito di **€ 1.006,11** a favore dei concessionari, come di seguito specificato:

ANNUALITA'	IMPORTO DA VERSARE	IMPORTO VERSATO	DIFFERENZA	INTERESSI	IMPORTO TOTALE
dal 01/10/2014 al 30/09/2015	€ 1.287,76	€ 1.287,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 01/10/2015 al 30/09/2016	€ 1.287,76	€ 1.287,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 01/10/2016	€ 321,94	€ 0,00	€ 321,94	€ 0,00	€ 321,94

al 31/12/2016					
2017	€ 1.289,05	€ 1.287,76	€ 1,29	€ 0,00	€ 1,29
2018	€ 1.299,36	€ 1.287,76	€ 11,60	€ 0,00	€ 11,60
2019	€ 1.317,55	€ 1.300,65	€ 16,90	€ 0,00	€ 16,90
2020	€ 1.318,87	€ 2.639,05	-€ 1.320,18	€ 0,00	-€ 1.320,18
2021	€ 1.314,91	€ 1.333,41	-€ 18,50	€ 0,00	-€ 18,50
2022	€ 1.362,25	€ 1.381,41	-€ 19,16	€ 0,00	-€ 19,16
	€ 10.799,45	€ 11.805,56	- € 1.006,11	€ 0,00	- € 1.006,11

3.6 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, i concessionari, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, sono tenuti ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.7 L'importo, quale integrazione della **cauzione definitiva** originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione è di **€ 1.350,03** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 2.637,79** corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto definito in applicazione dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717 come riportato al **punto 3.3**.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, i concessionari hanno l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.2 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, i concessionari sono tenuti a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte dei concessionari a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 I concessionari sono tenuti alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico ai concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa dei concessionari assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. I Concessionari non possono locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione i Concessionari hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora i Concessionari non ottemperassero nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte dei Concessionari, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 I Concessionari sono tenuti a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dei Concessionari qualora essi non abbiano provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico dei concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;

d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Art. 7
Clausola di Solidarietà

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è fatta in solido ai sigg. Azzolini Fabio e Moscardini Olga, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

Firmato per accettazione i concessionari
(*Azzolini Fabio*)

(*Moscardini Olga*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.